



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF045

INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 4

OGGETTO	LETTERE DI COMPLIANCE PER REDDITI NON DICHIARATI
RIFERIMENTI	ART. 1 C. 634-636 L. 190/2014; PROV. N. 37776 DEL 15.02.2019
CIRCOLARE DEL	08/03/2019

Sintesi: con il Prov. 15/02/2019 l'Agenzia prosegue nell'attività di "compliance fiscale" tramite l'invio di numerose comunicazioni di irregolarità ai contribuenti relative a possibili violazioni riferite al mod. Redditi.

I contribuenti interessati riceveranno una comunicazione dell'Agenzia contenente

- i dati presenti in Anagrafe tributaria relativi alle anomalie riscontrate,
- gli estremi del modello presentato dal quale non risultano i redditi percepiti oggetto della comunicazione e l'importo omesso complessivamente.

La segnalazione arriva alla casella di posta certificata del contribuente. In caso di indirizzo Pec non attivo o non registrato presso l'Inipec, invece, la comunicazione segue la tradizionale via della posta ordinaria.

Gli interessati possono, alternativamente:

- regolarizzare l'omissione/gli errori commessi tramite ravvedimento operoso
- o segnalare eventuali elementi, fatti e circostanze non conosciuti dall'Agenzia.

Come noto, la Legge di Stabilità 2015 (art. 1 c. 634-636 L. 190/2014) ha inteso favorire la correzione spontanea di errori/omissioni commessi dai contribuenti, disponendo che l'Agenzia comunichi al contribuente gli elementi/informazioni in suo possesso utili per una valutazione in ordine ai ricavi, compensi, redditi, volume d'affari, valore della produzione dichiarati.

LE COMUNICAZIONI "DI ANOMALIA" PER IL MODELLO REDDITI

Il Prov. n. 37776 del 15/02/2019 ha previsto le seguenti tipologie di reddito che possono essere state dichiarate in modo infedele dal contribuente, oggetto della comunicazione dell'Agenzia.

TIPOLOGIE DI REDDITI INTERESSATI
▪ Redditi da locazione di fabbricati sottoposti a tassazione ordinaria o a cedolare secca
▪ redditi di lavoro dipendente e assimilati
▪ redditi derivanti da assegni periodici
▪ redditi di partecipazione (articoli 5 e 6, Tuir) nonché quelli derivanti da partecipazione in Srl a ristretta base proprietaria (articolo 116, Tuir)
▪ redditi diversi (articolo 67, Tuir)
▪ redditi di lavoro autonomo abituale e professionale
▪ redditi di lavoro autonomo abituale e non professionale
▪ redditi di capitale di varia provenienza.



Nota: il provvedimento

- ✓ non specifica i periodi di imposta oggetto della comunicazione
- ✓ che potranno spaziare a tutti i periodi di imposta ancora non prescritti. Tuttavia, la comunicazione dovrebbe limitarsi ai periodi di imposta successivi dal 2016, considerato che quelli precedenti sono già stati oggetto di analoga comunicazione effettuata l'anno scorso

In ogni caso si tratta di informazioni che **non risultano dal controllo formale** (art. 36-ter Dpr 600/73), né automatizzato (art. 36-ter Dpr 600/73), e, pertanto:

- trova applicazione la sanzione proporzionale (del 90%) in relazione al maggior debito/minor credito
- e non la regolarizzazione col solo versamento dell'imposta dovuta maggiorata del 30%.

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - Via G.A. Longhin 103 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 - Email: info@redazionefiscale.it

LE FONTI UTILIZZATE DALL'AGENZIA ENTRATE	
Redditi che non risultano dichiarati	Fonte che ha consentito l'incrocio dei dati
Redditi di lavoro dipendente e assimilati	Mod. CU presentato dal sostituto d'imposta
Assegni periodici corrisposti dall'ex coniuge	Mod. CU o Redditi PF presentato dall'ex coniuge
Redditi di partecipazione in Snc/Sas o Srl in trasparenza	Mod. Redditi SP/SC presentato dalla società
Dividendi corrisposti da società di capitale o enti commerciali	Mod. CU presentato dalla società
Redditi di lavoro autonomo occasionale/professionale e alcune tipologie di redditi diversi	Mod. CU presentato dal sostituto d'imposta
Redditi di impresa derivanti da plusvalenze e/o sopravvenienze attive (rata annuale)	Opzione per la rateizzazione espressa in precedenti Mod. Redditi PF



Eventi giustificativi: la mancata indicazione di un reddito per il quale il sostituto abbia effettuato la relativa ritenuta e presentato la relativa certificazione mod. CU risulta difficilmente giustificabile per i soggetti tassati col principio di cassa.

Dunque, a meno di errori materiali commessi dal sostituto d'imposta, sarà opportuno procedere al ravvedimento operoso.

MODALITA' DI REGOLARIZZAZIONE DELLA DICHIARAZIONE INFEDELE

Il contribuente, una volta raggiunto dalla comunicazione, dovrà verificare la correttezza delle contestazioni ivi contenute.

Nella maggior parte dei casi, si tratti effettivamente di redditi non dichiarati dal contribuente, e:

- in ogni caso, si tratta di violazioni diverse da quelle riscontrabili ex art. 36-ter Dpr 633/72
- dunque si verte nell'ipotesi di una dichiarazione infedele, cui corrisponde la **sanzione minima del 90% della maggior imposta dovuta** o del minor credito successivamente utilizzato.

In tal caso risulta certamente conveniente avvalersi del ravvedimento operoso, che nel caso di specie va, tuttavia, esperito con una modalità particolare.

REGOLARIZZAZIONE DA TAX COMPLIANCE

Come anticipato, il ravvedimento delle dichiarazioni infedeli a seguito delle comunicazioni dell'Agenzia delle entrate da tax compliance segue una procedura particolare.

In tal caso occorre:

- dal punto di vista "dichiarativo":
 - inviare **dichiarazione integrativa**
- dal punto di vista dei versamenti procedere al versamento di:
 - **maggiori imposte** dovute a suo tempo non versate, o minor credito spettante successivamente utilizzato
 - **interessi di mora** calcolati al tasso legale di sconto fino al momento del ravvedimento
 - **sanzione per ravvedimento complessivo**, con versamento della sanzione del 90% abbattuta, versata con i codici tributi propri dei relativi tributi per i quali si è commessa la violazione.



ATTENZIONE:

- non è dovuta la sanzione del 30% per tardivo versamento (v. CM 42/2016) in presenza di violazione cui si applica la sanzione proporzionale del 90% (es: infedele dichiarazione)
- la regolarizzazione complessiva avviene versando la **sanzione del 90% abbattuta con il ravvedimento**, da versare in relazione ai singoli tributi ravveduti (con i relativi codici tributo).

Un lavoratore dipendente, ha presentato il mod. Redditi 2017 PF (redditi 2016) dimenticando di indicare un mod. CU pervenuto da un precedente datore di lavoro; non ha dunque proceduto a conguagliare i redditi complessivi, considerando tale ulteriore reddito.

L'Agenzia ha riscontrato l'omissione tramite verifica dei mod. CU inviati dai datori di lavoro, procedendo quindi a trasmettere al contribuente la lettera di compliance.

Dal maggior reddito emerge una maggiore:

- ✓ Irpef di 1.000 €;
- ✓ Add. Reg. di 100 €;
- ✓ Add. Comunale di 10 €.

Il contribuente è dunque tenuto a

- presentare il modello Redditi PF 2017 integrativo indicando il maggior reddito da lavoro dipendente nel quadro RC

Quadro RW	Quadro VO	Quadro AC	Studi di settore	Parametri	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/99)	Eventi eccezionali
-----------	-----------	-----------	------------------	-----------	------------------------	---------------------------	---	--------------------

Barrare casella

Maggior reddito da lavoro dipendente da dichiarare

RC1	Tipologia reddito	¹	Indeterminato/Determinato	²	Redditi (punto 1, 2 e 3 CU 2017)	³	,00
RC2							,00
RC3							,00

- versare le maggiori imposte dovute tramite F24 (derivanti dal "Calcolatore"):
 - ✓ maggiore IRPEF: € 1.000,00
 - ✓ interessi calcolati a giorni dall'16/06/2017 al 15/03/2019
 - ✓ sanzione ridotta: € 128,60 (1.000 x 90% x 1/7, pari al 12,86% di 1.000)
la riduzione a 1/7 della sanzione è dovuta in quanto la regolarizzazione è intervenuta entro il termine di presentazione di Redditi relativo al 2° anno successivo al 2016.
 - ✓ analogo discorso effettua per quanto riguarda le addizionali all'Irpef.

Il contribuente procede dunque a effettuare seguente versamento in F24, regolarizzando così definitivamente il periodo d'imposta in applicazione della procedura di tax compliance

N.B.: Nel modello F24 va indicato il "codice atto" riportato nella lettera dell'Agenzia

SEZIONE ERARIO		codice tributo	rateazione/regione/prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
IMPOSTE DIRETTE - IVA							
RITENUTE ALLA FONTE							
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI							
codice ufficio	codice atto						
TOTALE					A	B	SALDO (A-B)

DICHIARAZIONE A FAVORE

Talvolta l'integrazione dei redditi omessi potrebbe portare ad una situazione complessivamente favorevole al contribuente (per effetto del meccanismo di conseguenti detrazioni/deduzione d'imposta).

In tal caso si deve ritenere che il concetto di dichiarazione "a favore" o meno debba coinvolgere tutte le imposte riveniente dalla dichiarazione, dovendosi valutare il solo saldo finale complessivo; nel caso di dichiarazione a favore si potrà presentare solo istanza di rimborso entro il termine di 48 mesi dal versamento delle maggiori imposte non dovute eventualmente compensando le posizioni tra debito credito.

Esempio2

Nel caso precedente si ponga ora che contribuente rivenga nella integrativa:

- a) un minor debito per Irpef per €. 100
- b) un maggior debito per addizionali (incluso il maggior acconto per Addizionale Comunale dovuto) di €. 60

In tal caso:

- l'invio della dichiarazione integrativa è gratuito
- si potrà presentare istanza di rimborso per € 40 (purché i versamenti rientrano nei 48 mesi dalla presentazione dell'istanza), evidenziando nell'istanza di aver ricevuto lettera da compliance
- richiedendo la compensazione "d'ufficio" di € 60 tra il credito Irpef e il debito per addizionali.